

Serie Ordinaria n. 46 - Martedì 12 novembre 2024

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

D.d.u.o. 7 novembre 2024 - n. 16777

D.G.R. n. XII/3164 del 07 ottobre 2024 «Attuazione della l.r. 5 febbraio 2024 n. 3 - art. 3 e art. 4: approvazione dei criteri per le azioni di sostegno ai distretti del cibo e istituzione della consulta regionale dei distretti del cibo»- Approvazione bando per la presentazione delle domande per le azioni di sostegno

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

COMPETITIVITÀ, INVESTIMENTI PER AMBIENTE E CLIMA,
AGROENERGIA, SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E
PESCA - MONZA E CITTÀ METROPOLITANA MILANO

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GUUE L352 24 dicembre 2013) e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» (GUUE del 15 dicembre 2023) ed in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 52 «registro nazionale degli aiuti di stato»;
- il decreto ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali»;
- il decreto legislativo 228/2001 «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57» e s.m.i. e in particolare l'art. 13 che definisce i distretti del cibo, rurali e agroalimentari di qualità, demandandone l'individuazione alle Regioni;
- la l.r. n. 2/2023, che all'articolo 10 introduce l'articolo 7 ter «Distretti biologici» nella legge regionale n. 31/2008;
- la l.r. 5 febbraio 2024 - n. 3» Disposizioni regionali per la promozione delle azioni di sostenibilità del sistema agroalimentare realizzate dai distretti del cibo» che ha abrogato l'art. 7 bis della l.r. 31/2008;
- il decreto ministeriale n. 7775 del 22 luglio 2019 «Criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per la creazione e consolidamento dei distretti del Cibo»;
- la d.g.r. n. XI/2892 del 2 marzo 2020 «Approvazione dei criteri per il riconoscimento di nuovi distretti del cibo ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 228/2001 e del d.m. 775 del 22 luglio 2019 - l.r. 31/2008 art. 7 bis Distretti del Cibo»;
- la d.g.r. n. XII/3164 del 7 ottobre 2024 «attuazione della l.r. 5 febbraio 2024 n. 3 - art. 3 e art. 4: approvazione dei criteri per le azioni di sostegno ai distretti del cibo e istituzione della consulta regionale dei distretti del cibo»;
- il d.d.u.o. n.15119 del 2 dicembre 2020 «L.r. 31/2008 art. 7 bis - approvazione delle disposizioni attuative per il riconoscimento dei distretti del cibo»;
- il d.d.u.o. 5 marzo 2024 - n. 3675 Aggiornamento delle disposizioni attuative per il riconoscimento dei distretti del cibo approvate con d.d.u.o. 2 dicembre 2020 - n. 15119;

Ricordato che la deliberazione di giunta n. XII/3164 del 7 ottobre 2024 sopraccitata stabiliva, in attuazione della l.r. 5 febbraio 2024 n. 3 - art. 3, i criteri per la concessione di contributi a favore dei distretti del cibo istituiti per i progetti di cui alle tipologie individuate nell'art. 3 comma 1 della l.r. 3/2024 ossia:

- a) progetti per la promozione dei prodotti locali dei distretti;
- b) progetti di sensibilizzazione, divulgazione e diffusione di progetti innovativi e delle buone pratiche di sostenibilità delle produzioni e delle coltivazioni;
- c) progetti di cooperazione interdistrettuale;

- d) progetti di contrasto allo spreco alimentare e di educazione alimentare e ambientale;
- e) progetti tesi a incrementare il livello di conoscenze e competenze interne ai distretti.

Evidenziato che i criteri per la concessione di contributi in favore dei distretti del cibo per i progetti sopraccitati, stabiliti nella d.g.r. n. XII/3164 del 7 ottobre 2024 sono i seguenti:

- oggetto del contributo: la realizzazione di un progetto di cui all'art. 3 comma 1 l.r. 3/2024;
- soggetto beneficiario: i Distretti del cibo che alla data di partecipazione al bando siano già stati riconosciuti da Regione Lombardia e iscritti nel registro nazionale;
- massimale del contributo concedibile sul valore del progetto: fino al 80% delle spese ammesse e comunque per un importo massimo concedibile di euro 20.000,00;
- Spese ammissibili: spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di contributo;
- presentazione della domanda a sportello;

Dato atto che la suddetta d.g.r. rinviava a successivi provvedimenti del dirigente competente l'approvazione del bando per la procedura di presentazione delle domande a sportello;

Ritenuto pertanto, di approvare il bando per la concessione dei contributi in favore dei distretti del cibo istituiti per i progetti di cui alle tipologie individuate nell'art. 3 comma 1 della l.r. 3/2024, di cui agli Allegati A, B, C e D parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Vista la legge regionale n. 17 del 21 novembre 2011 «Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione Europea» ed in particolare l'art. 11 bis che, al c.1, stabilisce che la Giunta, per quanto concerne la disciplina in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto e, al c. 2, che la struttura organizzativa che concede le agevolazioni di cui al comma 1 adempie agli obblighi imposti dalla normativa europea e statale anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 52, comma 7, della legge 234/2012, dandone esplicito riferimento nei relativi atti;

Ritenuto di stabilire che il contributo per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 3 comma 1 l.r. 3/2024 sarà concesso:

- nel rispetto del reg. (UE) n. 1408/2013 e ss.mm.ii., ed in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (controlli), per quanto riguarda le attività svolte per il sostegno del settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE;
- nel rispetto del Reg. (UE) 2831/2023 ed in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti «de minimis»), 5 (cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della Legge 234/2012 e del d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato» (G.U. n. 175 del 28 luglio 2017) e in particolare dell'art. 14 c. 4 che consente di rideterminare la quota concedibile in «de minimis» sulla base della disponibilità residua di plafond del beneficiario;

Dato atto che il beneficiario del contributo dovrà sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che:

- informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del Regolamento (UE) 1408/2013 e del Regolamento (UE) 2023/2831 ai fini della determinazione del perimetro di «impresa unica»;
- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'articolo 1 dei suddetti Regolamenti;

Vista la d.g.r. XII/1964 del 4 marzo 2024 che approva l'integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2024-2026, approvato con d.g.r. XII/1720 del 28 dicembre 2023, in cui, a seguito delle disposizioni finanziarie della l.r. n. 3 del 5 febbraio 2024, è stato integrato lo stanziamento di euro 150.000,00 annui per il triennio 2024/2026 sul capitolo 16.01.104.007838;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2023 n. 11 «Bilancio di previsione 2024-2026»;

Vista la legge regionale 8 agosto 2024 n. 14 «Assessment al bilancio 2024 - 2026 con modifiche di leggi regionali»;

Vista la d.g.r.n. XII / 2907 del 5 agosto 2024 «Integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2024-2026 e aggiornamento dei prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti, dei programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house, del piano di studi e ricerca, dell'elenco riportante gli appalti affidati ad ARIA s.p.a. e dei prospetti della programmazione gare per l'acquisizione di beni e servizi per l'anno 2024 in raccordo con le disponibilità di bilancio di cui alla d.g.r. XII/1998/2024, a seguito della l.c.r. n. 25 del 25 luglio 2024 «Assestamento al bilancio di previsione 2024-2026 con modifiche di leggi regionali»;

Visto il decreto del Segretario generale n. 12127 del 5 agosto 2024 «Integrazione al bilancio finanziario gestionale 2024-2026 a seguito dell'approvazione della l.c.r. n. 25 del 25 luglio 2024 «Assestamento al bilancio 2024-2026 con modifiche di leggi regionali»;

Visto il d.lgs. 118 del 23 giugno 2011 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e s.m.i.;

Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'articolo 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della U. O. «Competitività, investimenti per ambiente e clima, agroenergia, Servizio Agricoltura, foreste, caccia e pesca - Monza e Città Metropolitana Milano» attribuite con d.g.r. n. XII/868 del 13 luglio 2023;

DECRETA

1. di approvare il bando per la concessione dei contributi in favore dei distretti del cibo istituiti per i progetti di cui alle tipologie individuate nell'art. 3 comma 1 della l.r. 3/202, di cui agli Allegati A, B, C e D, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di stabilire che le spese relative per la concessione di contributi a sostegno dei progetti di cui all'art. 3 comma 1 della l.r. 3/2024 e per la copertura dei costi di costituzione dei nuovi distretti di cui all'art. 3 comma 2 della citata legge ivi compresi i distretti biologici di cui all'art. 7 ter della l.r. 31/2008, trovino copertura finanziaria sul capitolo 16.01.104.7838, € 142.117,98 esercizio 2024, € 160.000,00 esercizio 2025 ed € 160.000,00 esercizio 2026, bilancio 2024/2026;

3. di stabilire che i contributi per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 3 comma 1 l.r. 3/2024 saranno concessi:

- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GUUE L352 24 dicembre 2013) e ss.mm.ii., ed in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo) per quanto riguarda le attività svolte per il sostegno del settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE;
- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» (GUUE del 15 dicembre 2023) ed in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della Legge 234/2012 e del d.m. 31 maggio 2017 n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato» (G.U. n. 175 del 28 luglio 2017) e in particolare dell'art. 14 c. 4 che consente di rideterminare la quota concedibile in «de minimis» sulla base della disponibilità residua di plafond del beneficiario;

4. di demandare a successivo provvedimento, in ottemperanza all'art. 52 della legge 234/2012 e al d.m. 115/2017, l'assolvimento dei compiti relativi alle verifiche propedeutiche e all'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al d.m. 31 maggio 2017, n. 115;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul portale regionale;

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Il dirigente
Luca Zucchelli

ALLEGATO A

DISPOSIZIONI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI NELL'AMBITO DELLE AZIONI DI SOSTEGNO AI DISTRETTI DEL CIBO RICONOSCIUTI IN REGIONE LOMBARDIA AI SENSI DELLA L.R. 5 FEBBRAIO 2024 N. 3 - ART 3.

1) DESCRIZIONE E FINALITA'

La Legge regionale 5 febbraio 2024 - n. 3 "Disposizioni regionali per la promozione delle azioni di sostenibilità del sistema agroalimentare realizzate dai distretti del cibo" che ha abrogato l'art. 7 bis della L.R. 31/2008 ha previsto il sostegno finanziario per la promozione delle azioni di sostenibilità del sistema agroalimentare realizzate dai distretti del cibo.

Le presenti disposizioni individuano i beneficiari, i relativi requisiti di ammissibilità e le modalità di accesso al finanziamento.

2) RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GUUE L352 24.12.2013) e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

- Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» (GUUE del 15.12.2023) ed in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);

- Legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" e in particolare l'art. 52 "registro nazionale degli aiuti di stato";

- Decreto Ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" e in particolare l'art. 6 "Aiuti nei settori agricoltura e pesca" e l'art. 9 "registrazione degli aiuti individuali";

- Decreto Legislativo 228/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" e s.m.i. e in particolare l'art. 13 che definisce i distretti del cibo, rurali e agroalimentari di qualità, demandandone l'individuazione alle Regioni;

- Decreto Ministeriale n. 7775 del 22 luglio 2019 "Criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi per la creazione e consolidamento dei distretti del Cibo";

- Legge regionale 5 febbraio 2024 - n. 3" Disposizioni regionali per la promozione delle azioni di sostenibilità del sistema agroalimentare realizzate dai distretti del cibo" che ha abrogato l'art. 7 bis della L.R. 31/2008;
- D.G.R. n. XI/2892 del 02/03/2020 "Approvazione dei criteri per il riconoscimento di nuovi distretti del cibo ai sensi dell'art 13 del D.lgs n. 228/2001 e del D.M. 775 del 22/07/2019 – L.R. 31/2008 art. 7 bis Distretti del Cibo";
- la D.G.R. n. XII/3164 del 07/10/2024 "Attuazione della l.r. 5 febbraio 2024 n. 3 - art. 3 e art. 4: approvazione dei criteri per le azioni di sostegno ai distretti del cibo e istituzione della consulta regionale dei distretti del cibo";
- D.D.u.o. 02 dicembre 2020- n.15119 "L.R. 31/2008 art. 7 bis - approvazione delle disposizioni attuative per il riconoscimento dei distretti del cibo";
- D.d.u.o. 5 marzo 2024 - n. 3675 "Aggiornamento delle disposizioni attuative per il riconoscimento dei distretti del cibo approvate con D.d.u.o. 2 dicembre 2020 - n. 15119";

3) DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione economica per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 3 comma 1 L.R. 3/2024, e per il sostegno alle spese di costituzione dei distretti del cibo e bio distretti trovano copertura finanziaria sul capitolo 16.01.104.7838, € 142.117,98 esercizio 2024, € 160.000,00 esercizio 2025 ed € 160.000,00 esercizio 2026, bilancio 2024/2026; fatte salve diverse approvazioni e variazioni del bilancio stesso.

4) SOGGETTI RICHIEDENTI

Distretti del cibo formalmente riconosciuti da Regione Lombardia e iscritti nel Registro nazionale dei distretti del cibo, istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

5) SOGGETTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL Dirigente dell'U.O. Competitività, Investimenti per Ambiente e Clima, Agroenergia, Servizio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – Monza e Città Metropolitana Milano, pro tempore è competente all'approvazione dell'attuale bando e della procedura di valutazione dei progetti presentati secondo le modalità successivamente determinate per l'ammissione a finanziamento.

6) PRESENTAZIONE DOMANDA DI FINANZIAMENTO

La domanda deve essere presentata in modalità a sportello alla UO Competitività, Investimenti per Ambiente e Clima, Agroenergia, Servizio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – Monza e Città Metropolitana Milano, al seguente indirizzo PEC: agricoltura@pec.regione.lombardia.it.

La domanda di finanziamento deve essere accompagnata da:

- una dettagliata relazione progettuale avente ad oggetto uno dei progetti di cui all' art. 3 comma 1 della L.R. 3/2024 ossia:
 - a) progetti per la promozione dei prodotti locali dei distretti;
 - b) progetti di sensibilizzazione, divulgazione e diffusione di progetti innovativi e delle buone pratiche di sostenibilità delle produzioni e delle coltivazioni;
 - c) progetti di cooperazione interdistrettuale;
 - d) progetti di contrasto allo spreco alimentare e di educazione alimentare e ambientale;
 - e) progetti tesi a incrementare il livello di conoscenze e competenze interne ai distretti.

Nella relazione devono emergere quali sono gli obiettivi prefissati, gli stakeholder individuati, i soggetti coinvolti nel progetto che si intende attuare.

- cronoprogramma delle attività;
- un piano finanziario, organizzato per voci di spesa. Per tutti gli acquisti e le spese devono essere prodotti, ove possibile, almeno 3 preventivi corredati da una nota che ne giustifichi la scelta.

Nel caso di acquisto di beni o servizi per i quali non sia possibile/conveniente reperire o utilizzare più fornitori, può essere prodotto un solo preventivo di spesa, unitamente ad una relazione che illustri le motivazioni di tale scelta.

In caso di documentazione incompleta, questo Ufficio si riserva di chiedere ulteriori integrazioni/chiarimenti.

Alla domanda dovrà inoltre essere allegata:

- in caso di attività svolte per il sostegno del settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 di cui all'allegato B;
- in caso di attività diverse da quelle di cui al punto precedente, la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 di cui all'allegato C;
- dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato ai fini della verifica del cumulo di cui all'allegato D.

7) ISTRUTTORIA

L'Istruttoria delle domande verrà effettuata dall' U.O. Competitività, Investimenti per Ambiente e Clima, Agroenergia, Servizio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – Monza e Città Metropolitana Milano entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di protocollazione della richiesta, fatte salve eventuali richieste integrative così come stabilito dalla legge 241/90.

L'istruttoria valuterà la coerenza del progetto presentato con le finalità previste dall'art. 3 comma 1 della L.R. 3/2024, con gli obiettivi caratterizzanti il distretto inclusi nel piano di distretto nonché la fattibilità dal punto di vista finanziario.

Prima dell'approvazione del decreto di ammissione a finanziamento e di concessione del contributo, il Responsabile del procedimento provvederà ad eseguire le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto ai sensi della legge 234/2012 e del D.M. 115/2017, nonché a registrare gli aiuti sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) o sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

8) SPESE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Sono ammissibili a finanziamento spese non in conto capitale finalizzate alla realizzazione dei progetti presentati e riguardanti:

- azioni di valorizzazione del sistema produttivo e territoriale del distretto, ivi incluse iniziative finalizzate alla salvaguardia e la rivitalizzazione delle comunità rurali, al rilancio del sistema produttivo locale, a favore dell'imprenditoria giovanile, per la promozione delle eccellenze culturali, ambientali ed enogastronomiche locali (spese per consulenze, studi, materiale divulgativo, etc);

- iniziative di cooperazione con altri distretti e organismi pubblici e privati che operano a livello regionale, nazionale o internazionale con una missione specifica a favore dello sviluppo locale, finalizzati a intessere relazioni con altri territori, individuare e condividere buone pratiche, unire gli sforzi per affrontare problematiche comuni e trovare soluzioni condivise (spese per consulenze, studi, materiale divulgativo, etc);

- studi e ricerche per la conservazione, diversificazione e innovazione delle produzioni e dei servizi del distretto;

- spese di comunicazione, ivi incluse le spese per la realizzazione e gestione di un sito internet del distretto, l'apertura e l'animazione di profili sui social media, nonché altre spese per pubblicazioni ed altre azioni di comunicazione istituzionale;

- organizzazione e partecipazione ad eventi di interesse regionale, nazionale e internazionale legati al piano di distretto;

- formazione alle aziende del distretto per temi di interesse e per la partecipazione a bandi specifici.

Tutte le spese sostenute saranno rimborsate al lordo dell'IVA, salvo nei casi in cui quest'ultima sia una imposta recuperabile dal distretto, in base alla normativa fiscale in vigore.

Le spese devono essere assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di regimi di aiuto, concorrenza, ambiente). Devono inoltre essere effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati, nonché pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato;

Spese non ammissibili

Il contributo non potrà essere destinato al sostegno delle spese:

- sostenute dai soci del distretto;
- relative al personale dipendente del distretto e delle aziende socie del distretto.

Non sono comunque ammissibili le spese finanziate attraverso altro contributo pubblico, così come stabilito dalla D.G.R. n. XII/3164 del 07/10/2024, pena la revoca della concessione stessa.

Gli aiuti di cui alle presenti disposizioni possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili a condizione che il cumulo non comporti il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato fissati da un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

9) REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Nella realizzazione degli interventi i distretti devono:

- utilizzare le risorse che saranno trasferite con successivi provvedimenti amministrativi esclusivamente per la realizzazione degli interventi previsti nel Progetto per il quale viene chiesto il contributo;
- osservare tutte le norme vigenti riguardo la tracciabilità dei pagamenti e garantire la corretta gestione finanziaria del programma;
- concludere le attività nei termini indicati nel cronoprogramma, salvo richieste di proroga per motivi non dipendenti dalla propria volontà, che devono essere concesse dalla U.O. Competitività, Investimenti per Ambiente e Clima, Agroenergia, Servizio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – Monza e Città Metropolitana Milano;
- assicurare il coinvolgimento della U.O. Competitività, Investimenti per Ambiente e Clima, Agroenergia, Servizio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – Monza e Città Metropolitana Milano durante le principali iniziative adottate, al fine di rendere efficace il monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto;
- dare comunicazione e diffusione delle attività previste e realizzate attraverso il sito web istituzionale del distretto e gli altri canali e strumenti di informazione per cittadini e imprese del territorio distrettuale.

10) TRASFERIMENTO DELLE RISORSE

Il valore del contributo concedibile sul valore del progetto ammesso è stabilito fino alla misura 80% e comunque per un importo massimo concedibile di euro 20.000,00.

L'erogazione delle risorse avverrà a conclusione del progetto e a seguito della rendicontazione delle spese effettuate come riportato nel punto 11.

I contributi saranno concessi come segue:

- nel rispetto del Reg. (UE) n. 1408/2013 e ss.mm.ii., ed in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo) per quanto riguarda le attività svolte per il sostegno del settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE;

- nel rispetto del Reg. (UE) 2831/2023 ed in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (aiuti "de minimis"), 5 (cumulo) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);

- nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della Legge 234/2012 e del D.M. 31 maggio 2017 n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato" (G.U. n. 175 del 28.07.2017) e in particolare dell'art. 14 c. 4 che consente di rideterminare la quota concedibile in "de minimis" sulla base della disponibilità residua di plafond del beneficiario;

11) RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

Alla conclusione delle attività previste dal Progetto dovrà essere prodotto un report di rendicontazione che dovrà contenere:

- relazione esaustiva sull'attività svolta e sugli obiettivi raggiunti;
- prospetto riepilogativo delle attività svolte e dei costi sostenuti;
- copia dei documenti giustificativi delle spese (fatture o documenti contabili aventi forza probante equivalente, etc.) e dichiarazioni liberatorie;
- copia dei documenti giustificativi di pagamento (bonifici, estratti conto, etc.);
- estratto conto bancario e/o mandati di pagamento e/o contabili bancarie e altra documentazione utile.

12) MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Le attività dovranno essere realizzate dai distretti secondo il cronoprogramma previsto nel progetto, salvo eventuali proroghe concesse dalla U.O. Competitività, Investimenti per Ambiente e Clima, Agroenergia, Servizio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – Monza e Città Metropolitana Milano in casi debitamente motivati e per il tempo strettamente necessario alla conclusione del progetto.

La U.O. Competitività, Investimenti per Ambiente e Clima, Agroenergia, Servizio Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca – Monza e Città Metropolitana Milano attiverà una serie di controlli periodici, anche in loco, sul funzionamento e mantenimento dei requisiti, sul corretto aggiornamento del sito web istituzionale del distretto e sulla corretta spendita delle risorse. I distretti si impegnano a garantire il coinvolgimento della U.O durante le principali iniziative adottate, al fine di rendere efficace il monitoraggio dello stato di avanzamento del Progetto.

Dovrà essere data ampia comunicazione e diffusione delle attività previste e realizzate attraverso il sito istituzionale del distretto e gli altri canali di comunicazione previsti.

13) REVOCA DEL SOSTEGNO

Il provvedimento di concessione può essere revocato dall'organo concedente quando il soggetto beneficiario:

- non ottemperi a specifiche prescrizioni delle presenti Disposizioni e dei singoli atti di concessione;
- fornisca indicazioni non veritiere tali da indurre l'Amministrazione in grave errore;
- non realizzi il Progetto per il quale è stato concesso il contributo;
- non rispetti il cronoprogramma approvato;

La revoca della concessione è riservata al giudizio dell'ufficio che ha emesso il provvedimento di concessione e comporta il recupero delle eventuali somme già erogate, a qualsiasi titolo, anche in dipendenza di precedenti accertamenti di esecuzione parziale, maggiorate degli interessi previsti dalle norme in vigore.

14) IMPUGNATIVA

Avverso i provvedimenti definitivi emessi da Regione Lombardia è possibile presentare ricorso alle Autorità competenti secondo le modalità di seguito indicate:

- Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza

o in alternativa

- Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione:

- Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
- Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

15) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore. Eventuali ulteriori decisioni in merito all'attuazione o integrazione e modifica delle disposizioni potranno essere disposte mediante atti, debitamente pubblicizzati, della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

ALLEGATO B

MODULO PER LA DICHIARAZIONE DEGLI AIUTI DE MINIMIS DI CUI ALL'ART.2.2 LETT.C) E D) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1408/2013 E SS.MM.II.

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – **che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa /Libero Professionista richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1408/2013 e ss.mm.ii.:**

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1408/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Con riferimento alle relazioni di cui alle suddette lett. a) e b) valgono le visure attestate dal Registro Nazionale Aiuti (di cui alla legge 234/2012 art. 52 e relativo decreto n. 115/2017), eseguite anche per il tramite del SIAN (sistema informativo agricolo nazionale, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194) sia con riferimento al perimetro di impresa considerato, come risultante dal registro delle imprese, sia con riferimento agli aiuti ivi registrati per ogni impresa. Tali verifiche saranno effettuate quindi d'ufficio dall'Amministrazione sulla base delle risultanze delle visure. Pertanto, per maggiore completezza, rispetto a tali dati riguardante l'impresa candidata e le imprese facenti parte del perimetro di impresa unica, si prega di visionare la sezione trasparenza del Registro Nazionale Aiuti (RNA) e del SIAN:

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

<https://www.sian.it/GestioneTrasparenza/>

Con riferimento all'art. 2359 del Codice Civile (di seguito riportato nel box sottostante) si precisa che l'art. 2 paragrafo 2 lett.c) del Regolamento *de minimis* corrisponde al punto 3) dell'art. 2359, mentre la lett. d) dell'art. 2 paragrafo 2 del *de minimis* corrisponde al punto 2) del predetto articolo del Codice Civile

Art. 2359 cc

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa⁽¹⁾.*

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitata almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati⁽²⁾.

Note:

⁽¹⁾ Si configura un controllo esterno di una società su di un'altra e ciò in virtù di determinati vincoli contrattuali.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 8 D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

Informazioni a titolo esemplificativo per una valutazione caso per caso di tali fattispecie:

Per contratto concluso tra imprese che possa creare un legame di influenza dominante, si possono citare i contratti di franchising, i contratti di distribuzione in esclusiva, i contratti di rete, alcune contratti di partenariato, alcuni contratti ove vengono disciplinati i rapporti in un consorzio a rilevanza esterna. Dal momento che non tutti i contratti menzionati hanno le caratteristiche sufficienti per instaurare un rapporto di influenza dominante tra imprese, ai fini della dichiarazione di cui sopra, e del relativo controllo, l'impresa dichiarante deve valutare se tali clausole dei contratti, di cui fosse parte contraente, abbiano i connotati di creare -a monte o a valle- anche un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali (forma di eterodeterminazione dell'attività dell'impresa in forza di vincoli contrattuali esterna alla stessa). Pertanto, non conta la forma iuris del contratto ma il contenuto dello stesso e delle obbligazioni create dal contratto come forma di controllo esterno dell'impresa slegato dal possesso della maggioranza dei voti.

Per patto parasociale, si rinvia alla definizione di cui all'art. 2341-bis c.c. secondo cui "i patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni". Anche in questo caso, il patto parasociale deve essere valutato nel merito del proprio contenuto, ai fini di determinare se sia in grado di instaurare un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN «DE MINIMIS AGRICOLO»,
AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000,
N. 445**

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente						
Il Titolare o legale rappresentante dell'impresa ³	Nome e cognome	nata/o il		nel Comune di		Prov
	Comune di residenza	CAP	Via		n.	Prov

In qualità di Titolare/legale rappresentante dell'Impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa			Forma giuridica	
Sede legale ⁴	Comune	CAP	Via		n. prov
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

In relazione a quanto previsto dal Bando “Disposizioni per il finanziamento di progetti nell’ambito delle azioni di sostegno ai distretti del cibo riconosciuti in Regione Lombardia ai sensi della l.r. 5 febbraio 2024 n. 3 - art 3” [●]

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GUUE L. 352 del 24.12.2023) e ss.mm.ii. nel rispetto di quanto previsto predetto Regolamento ed esclusivamente ai soli fini dell'acquisizione delle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento per la definizione del perimetro di impresa unica; le altre relazioni di cui alle lett. a) e b) di tale articolo non devono essere quindi segnalate, ma verranno verificate d'ufficio

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

³ Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Sono ricompresi in tale definizione anche i professionisti, singoli o associati, secondo le modalità definite dal bando.

⁴ Nel caso di professionista indicare il Luogo di esercizio prevalente.

DICHIARA
(barrare obbligatoriamente una delle due opzioni)
 Che - **a monte o a valle** - i seguenti soggetti:

esercitano o subiscono un'influenza dominante sull'Impresa richiedente in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

e/o

controllano o sono controllati, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa richiedente

	Denominazione	CF	P.IVA
1			
2			
n			

* Devono essere indicati anche i soggetti per i quali intercorre la suddetta relazione per il tramite di una o più imprese

 Che l'Impresa non ha alcune delle precedenti relazioni di influenza dominante di fatto di cui sopra, né a monte né a valle, con alcuna altra impresa

 Che l'Impresa non rientra nei casi di esclusione di cui all'art. 1 del Regolamento.

_____, il ____ / ____ / ____

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa *)

(*) il modulo deve essere firmato dal titolare/legale rappresentante indicato in precedenza e non da un delegato

ALLEGATO C

MODULO PER LA DICHIARAZIONE DEGLI AIUTI DE MINIMIS DI CUI ALL'ART.2.2 LETT.C) E D) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2023/2831

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – **che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa /Libero Professionista richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 2023/2831:**

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 2023/2831/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Con riferimento alle relazioni di cui alle suddette lett. a) e b) valgono le visure attestate dal Registro Nazionale Aiuti (di cui alla legge 234/2012 art. 52 e relativo decreto n. 115/2017) sia con riferimento al perimetro di impresa considerato, come risultante dal registro delle imprese, sia con riferimento agli aiuti ivi registrati per ogni impresa. Tali verifiche saranno effettuate quindi d'ufficio dall'Amministrazione sulla base delle risultanze di RNA. Pertanto, per maggiore completezza, rispetto a tali dati riguardante l'impresa candidata e le imprese facenti parte del perimetro di impresa unica, si prega di visionare la sezione trasparenza del Registro Nazionale Aiuti (RNA):

<https://www.ma.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

Con riferimento all'art. 2359 del Codice Civile (di seguito riportato nel box sottostante) si precisa che l'art. 2 paragrafo 2 lett.c) del Regolamento *de minimis* corrisponde al punto 3) dell'art. 2359, mentre la lett. d) dell'art. 2 paragrafo 2 del *de minimis* corrisponde al punto 2) del predetto articolo del Codice Civile

Art. 2359 cc

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa⁽¹⁾.*

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati⁽²⁾.

Note:

(1) Si configura un controllo esterno di una società su di un'altra e ciò in virtù di determinati vincoli contrattuali.

(²) Comma così modificato dall'art. 8 D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

Informazioni a titolo esemplificativo per una valutazione caso per caso di tali fattispecie:

Per contratto concluso tra imprese che possa creare un legame di influenza dominante, si possono citare i contratti di franchising, i contratti di distribuzione in esclusiva, i contratti di rete, alcune contratti di partenariato, alcuni contratti ove vengono disciplinati i rapporti in un consorzio a rilevanza esterna. Dal momento che non tutti i contratti menzionati hanno le caratteristiche sufficienti per instaurare un rapporto di influenza dominante tra imprese, ai fini della dichiarazione di cui sopra, e del relativo controllo, l'impresa dichiarante deve valutare se tali clausole dei contratti, di cui fosse parte contraente, abbiano i connotati di creare -a monte o a valle- anche un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali (forma di eterodeterminazione dell'attività dell'impresa in forza di vincoli contrattuali esterna alla stessa). Pertanto, non conta la forma iuris del contratto ma il contenuto dello stesso e delle obbligazioni create dal contratto come forma di controllo esterno dell'impresa slegato dal possesso della maggioranza dei voti.

Per patto parasociale, si rinvia alla definizione di cui all'art. 2341-bis c.c. secondo cui "i patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni". Anche in questo caso, il patto parasociale deve essere valutato nel merito del proprio contenuto, ai fini di determinare se sia in grado di instaurare un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali.


**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN «DE MINIMIS»,
AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000,
N. 445**

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente				
Il Titolare o legale rappresentante dell'impresa ¹	Nome e cognome	nata/o il	nel Comune di	Prov
	Comune di residenza	CAP	Via	n. Prov

In qualità di Titolare/legale rappresentante dell'Impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa				
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa	Forma giuridica		
Sede legale ²	Comune	CAP	Via	n. prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA		

In relazione a quanto previsto dal **Bando** “Disposizioni per il finanziamento di progetti nell’ambito delle azioni di sostegno ai distretti del cibo riconosciuti in Regione Lombardia ai sensi della l.r. 5 febbraio 2024 n. 3 - art 3” 

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 2831 della Commissione del 2023, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 15.12.2023), nel rispetto di quanto previsto predetto Regolamento ed esclusivamente ai soli fini dell’acquisizione delle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell’art. 2.2 del predetto regolamento per la definizione del perimetro di impresa unica; le altre relazioni di cui alle lett. a) e b) di tale articolo non devono essere quindi segnalate, ma verranno verificate d’ufficio

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

¹ Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica. Sono ricompresi in tale definizione anche i professionisti, singoli o associati, secondo le modalità definite dal bando.

² Nel caso di professionista indicare il Luogo di esercizio prevalente.

DICHIARA**(barrare obbligatoriamente una delle due opzioni)**
 Che - **a monte o a valle** - i seguenti soggetti:

esercitano o subiscono un'influenza dominante sull'Impresa richiedente in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

e/o

controllano o sono controllati, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa richiedente

	Denominazione	CF	P.IVA
1			
2			
n			

* Devono essere indicati anche i soggetti per i quali intercorre la suddetta relazione per il tramite di una o più imprese

 Che l'Impresa non ha alcune delle precedenti relazioni di influenza dominante di fatto si cui sopra, né a monte né a valle, con alcuna altra impresa

 Che l'Impresa non rientra nei casi di esclusione di cui all'art. 1 del Regolamento.

_____ , li ____ / ____ / ____

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa *)

(*) il modulo deve essere firmato dal titolare/legale rappresentante indicato in precedenza e non da un delegato

ALLEGATO D

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO AI FINI DELLA VERIFICA DEL CUMULO

Il sottoscritto _____
(Nome Cognome)
 nato/a a _____ il _____ / _____ / _____
(Comune) (Prov.) (gg/mm/aaaa)
 residente in _____
(Comune) (Prov.) (Via, Piazza, ecc.) (Num)

in qualità di:

legale rappresentante della società _____
(Ragione sociale)

titolare dell'impresa _____
(Denominazione)

con sede in: _____
(Comune) (Provincia) (Via, Piazza, ecc.) (Numero)

C.F./P.IVA: _____

in via di autocertificazione, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali a carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci e forma atti falsi, ai sensi degli Artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

ai fini della concessione dell'agevolazione prevista dal bando per le azioni di sostegno ai distretti del cibo

- di non avere ricevuto altri contributi pubblici a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento
- di avere ricevuto altri contributi pubblici a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento che riguardano i seguenti costi e relativi importi come da elenco seguente e di cui è in grado di produrre, se richiesto, la documentazione giustificativa di spesa, e si impegna ad aggiornare ogni eventuale successiva variazione intervenuta fino al momento della concessione dell'aiuto di cui al presente bando

Deve essere sottoscritta una sola alternativa. Se l'impresa ha ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi compilare la tabella che segue

Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Importo dell'agevolazione	Data di concessione
_____	_____	€ _____, ____	____ / ____ / ____
_____	_____	€ _____, ____	____ / ____ / ____

_____	_____	€ _____, ____	___/___/___
-------	-------	---------------	-------------

SI IMPEGNA

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente dichiarazione in occasione di ogni successiva erogazione

_____, ____/____/____
(Luogo) (Data)

(Firma)